

# **Proposta di CGIL-CISL-UIL del Piemonte per definire delle Linee Guida con la Regione Piemonte su: Appalti pubblici di beni, servizi e opere pubbliche**

## **Informazione e confronto preventivi**

E' intenzione e interesse dell'Ente Pubblico, delle imprese e associazioni d'impresa produttrici e fornitrici di beni e servizi e della Filiera delle Costruzioni collaborare in modo sinergico per individuare soluzioni operative condivise volte alla migliore applicazione normativa in un'ottica di tutela del lavoro, della sicurezza e della concorrenza, in coerenza anche con le recenti direttive europee in materia di appalti (direttive 2014/24/UE abrogativa della direttiva 2004/18/CE, 2014/25/UE) che danno maggior rilevanza all'utilizzo dell'offerta economicamente più vantaggiosa misurata sul miglior rapporto qualità/prezzo al fine di garantire una più agevole individuazione ed esclusione delle offerte anomale, con maggiore tutela del fattore sociale rappresentato dal lavoro.

Il Committente e la Stazione appaltante informano preventivamente i soggetti interessati (ivi comprese le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, le RSU e RSA) della propria programmazione annuale degli appalti per l'acquisto di beni e servizi e di tutte le attività di gestione affidate ad aziende terze, nonché delle iniziative volte alla intrapresa di opere pubbliche la cui esecuzione si intende affidare a terzi privati.

Entro 30 giorni dall'informazione preventiva, i soggetti interessati (ivi comprese le organizzazioni sindacali confederali) possono chiedere l'attivazione di un confronto in merito ai seguenti temi: salute e sicurezza sul luogo di lavoro e dei lavoratori, clausole sociali e/o ambientali, rispetto del CCNL e degli accordi territoriali, criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con particolare riguardo al rapporto qualità prezzo e al rispetto delle clausole sociali, anche nei confronti di imprese produttrici di beni, la cui fase produttiva è collocata al di fuori del territorio U.E. (G.U. 10/07/2012 guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici)

I soggetti interessati (ivi comprese le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e di settore) 30 giorni prima della pubblicazione del bando, sono informati e possono chiedere l'attivazione di un confronto di merito per esprimere le proprie osservazioni.

I soggetti interessati possono chiedere l'attivazione di un confronto entro 30 giorni dall'inizio dell'esecuzione del contratto, con la partecipazione dell'impresa aggiudicataria dell'appalto, per informazioni sulla conduzione dei servizi e sulle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori, sul rispetto delle clausole sociali.

## **Aspetti generali**

La progettazione dei servizi è requisito fondamentale per una efficiente ed efficace realizzazione dell'appalto pubblico. La recente determinazione dei fabbisogni standard sollecita le pubbliche amministrazioni locali a programmare gli interventi di spesa, sulla base di criteri tecnici, piuttosto che ricorrendo ai criteri della spesa storica.

Gli affidamenti e le concessioni di servizi e forniture di beni, nonché dell'esecuzione di opere, devono essere affidati con gare ad evidenza pubblica, con l'obiettivo di coniugare efficienza del servizio e tutela occupazionale.

L'avviso di gara e/o l'invito devono contenere la richiesta ai concorrenti di illustrare la "Struttura d'impresa", in cui venga specificato: 1) l'elenco storico dei dipendenti in organico per qualifica professionale; 2) le attrezzature

in carico; 3) l'elenco storico degli appalti eseguiti con personale proprio; 4) la percentuale del personale proprio e dei subaffidamenti a cascata nella esecuzione dei lavori; 5) assunzioni e licenziamenti degli ultimi tre anni.

Il Committente definisce una congrua durata dei contratti d'appalto di affidamento di servizi, al fine di garantire la necessaria continuità in considerazione della natura dell'appalto, preferibilmente non inferiore al quadriennio per i servizi di cura e assistenza e servizi di pulizia e sanificazione sanitari.

Le tutele e gli obiettivi del presente protocollo saranno estesi anche alle imprese che vengono coinvolte in regime di subappalto.

In caso di appalti aggiudicati ad ATI o consorzi di impresa, gli stessi dovranno indicare in sede di offerta come e a quale impresa intendono affidare il servizio.

L'Amministrazione Committente, si impegna a predisporre progetti di inserimento al lavoro per lavoratori disabili o svantaggiati, e a destinare una quota degli appalti a cooperative di tipo B.

Tra Committente e impresa aggiudicataria, è istituito un coordinamento anche in termini di programmazione dei servizi.

Il Committente definisce le modalità e i tempi per il monitoraggio dell'efficacia e della qualità del servizio rispetto alle risorse impegnate e alle clausole d'appalto. Nel merito i soggetti interessati, comprese le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, le RSU e RSA, possono chiedere l'attivazione di uno specifico confronto.

Il Committente si impegna a rispettare il contratto sottoscritto con le imprese aggiudicatarie, anche per quanto riguarda la tempistica dei pagamenti, ai sensi della normativa vigente.

La sensibile riduzione del numero delle Stazioni appaltanti va considerato quale elemento fondamentale per il contenimento dei costi e l'aumento della trasparenza negli appalti.

A livello regionale va istituito un tavolo di monitoraggio generale sugli appalti, che garantisca l'applicazione delle presenti linee di indirizzo e che veda coinvolti la Regione, le rappresentanze dei comuni e i soggetti interessati, ivi comprese le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

## **Responsabilità e sanzioni**

Il Committente o datore di lavoro, in caso di appalto di opere o servizi, è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno dei subappaltatori, a pagare ai lavoratori le retribuzioni dovute (compresi il TFR e i contributi previdenziali e assicurativi e la Cassa Edile) in riferimento al periodo di durata del contratto, entro due anni dalla fine dell'appalto (art. 29, comma 2, del D. L.gs 10/9/2003, n. 276)

In caso di gravi infrazioni debitamente accertate, avvenute precedentemente alla gara d'appalto, rispetto alle norme in materia di sicurezza sul lavoro, agli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro (contrattuali, contributivi, previdenziali, assicurativi) e alle norme relative all'inserimento lavorativo dei soggetti diversamente abili, si applicano le norme che regolano l'esclusione di dette imprese dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti (art. 38 del D. L.gs 163/2006).

Nei bandi di gara verrà richiesta, a pena di esclusione, l'indicazione da parte dei partecipanti dei numeri di iscrizione all'INPS, all'INAIL alla Cassa Edile (per il settore edile) gli stessi dati dovranno essere comunicati, in caso di ATI, anche dalle altre imprese e da eventuali imprese subappaltatrici.

Per le imprese inadempienti, rispetto alla mancata applicazione dei CCNL e degli accordi integrativi, sottoscritti dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale e delle norme in materia di salute e sicurezza, della contribuzione e le norme relative all'inserimento lavorativo dei soggetti diversamente abili, si applicano sanzioni che, nella necessaria gradualità (sanzioni pecuniarie), arrivino fino all'esclusione dal

medesimo appalto. In caso di inadempienza contributiva, accertata mediante il DURC, nei confronti di uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante tratterà dalla liquidazione del dovuto l'importo corrispondente all'inadempienza (art.4, com.2 D.P.R. 207/2010).

L'Ente appaltatore deve segnalare agli organi competenti, e alle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative del settore di appartenenza della impresa appaltatrice, eventuali casi di irregolarità contributiva, di lavoro irregolare o di inosservanza delle norme di sicurezza del lavoro.

In caso di ritardi nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente impiegato nel contratto a qualunque titolo, la stazione appaltante inviterà per iscritto l'esecutore a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Decorso detto termine, procederà direttamente al pagamento delle retribuzioni arretrate dei lavoratori, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto, fatto salvo il recupero delle medesime somme con le modalità di cui all'art. 123, comma 3 D.P.R. 207/2010.

## **Costo del lavoro**

A tutti i lavoratori/trici che si trovano o troveranno ad operare nel servizio o nell'adempimento delle attività oggetto dell'appalto, dovrà essere applicato il CCNL di categoria del settore merceologicamente più affine, con gli eventuali integrativi di settore e/o i Contratti Provinciali per il settore edile, sottoscritti dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale e i successivi rinnovi, senza deroghe anche derivanti da delibere societarie/assembleari se cooperativa, con riferimento alla qualifica corrispondente e alle mansioni svolte. In caso di aggiudicazione a cooperative, quanto sopra dovrà essere applicato integralmente anche ai soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato.

Il costo del lavoro è definito dalle apposite tabelle, del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, del settore merceologico collegato al bene, al servizio o all'opera in esecuzione, e delle differenti aree territoriali (comma 3 bis, art. 86 D. L.gs 163/2006).

Per il settore edile, in relazione ad eventuali voci di prezzo desunte dall'Elenco Prezzi Regione Piemonte ancora prive di analisi specifica, l'Ente Pubblico provvederà ad utilizzare le quote di incidenza della manodopera ricavabili dalle tabelle revisionali di cui al Decreto Ministeriale 11/12/1978 (come peraltro previsto nelle Premesse del Prezziario Regionale – Regione Piemonte 2014 aggiornato al 31/12/2013), ovvero procederà ad una puntuale analisi del prezzo al fine di evidenziare lo scorporo del costo della manodopera stesso. La "congruità" del costo della manodopera dovrà essere specificata nel bando di gara, per le singole fasi lavorative.

In carenza di specifico CCNL di settore, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più affine a quello preso in considerazione. *(Comma aggiunto dalla Leg. 27/12/2006 n 296 e poi sostituito dalla Leg. n.123 del 3/08/2007 in vigore dal 25/08/2007)*

Nei contratti di appalto che prevedono una durata superiore all'anno, devono essere previsti meccanismi di adeguamento prezzi, per il recupero nei contratti stessi, dei maggiori oneri derivanti dalla applicazione dei nuovi CCNL e accordi integrativi, sottoscritti dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

## **DURC**

Deve essere rispettato quanto previsto, in tema di affidamento di contratti pubblici, dalla Determinazione n.1 del 12/01/2010 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici, che evidenzia la imprescindibilità del rispetto di quanto stabilito dall'art.38 del D. L.gs 163/2006, n. 163 e il rispetto delle previsioni normative in materia di

regolarità contributiva e della relativa documentazione unica (DURC). Per il settore edile il DURC dell'appaltatore e di ogni subaffidatario a qualunque titolo presente in cantiere, deve essere rilasciato dalla Cassa Edile.

## **Criteria di aggiudicazione degli appalti**

Il Committente e la Stazione appaltante assumono come prioritario, nell'aggiudicazione degli appalti, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, quello più coerente ed adeguato nella valutazione delle proposte progettuali dal punto di vista qualitativo, organizzativo ed ambientale.

Nell'ambito di tale scelta le ripartizioni del punteggio e/o le formule di aggiudicazione devono evidenziare chiaramente la prevalenza degli elementi qualitativi rispetto a quelli prettamente economici del prezzo.

Per i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, il punteggio attribuito al prezzo non deve superare il 20% del punteggio complessivo. Per i servizi di pulizia il punteggio attribuito al prezzo non deve superare il 40% del punteggio complessivo.

Per il settore edile il costo della manodopera (non soggetto a ribasso) è da intendersi, per ciascuna voce di prezzo utilizzata nel progetto a base di gara e nella successiva contabilizzazione dei lavori, al netto delle spese generali ed utile di impresa (24,30%).

### **Tra gli elementi qualitativi è opportuno che vengano considerati:**

- il criterio della congruità del lavoro in relazione alla natura e alla dimensione dell'azienda, dei lavoratori occupati, dei mezzi e delle attrezzature che dispongono e delle precedenti esperienze nel settore;
- l'impegno all'impiego prevalente di lavoratori assunti con contratto subordinato a tempo indeterminato; la corrispondenza tra professionalità richiesta degli addetti e relativi livelli di inquadramento professionale; numero delle ore lavorative e numero degli addetti impiegati; l'assenza di elevato turn-over del personale operante, progetti di inserimento lavorativo dei lavoratori con disabilità o svantaggiati;
- l'organizzazione, la qualifica e l'esperienza del personale incaricato di eseguire l'appalto in questione, se nell'appalto la professionalità del personale addetto incide sulla qualità dell'esecuzione dell'appalto e, di conseguenza, sul valore economico dell'offerta. Per alcune attività ad alta prestazione di lavoro, come ad esempio le pulizie, è opportuno che nei criteri di aggiudicazione venga definito un monte ore minimo di ore di lavoro per le prestazioni richieste, delle attività continuative e periodiche.
- il possesso del Rating di Legalità, rilasciato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM)

Il costo relativo al contratto di lavoro e alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d'asta.

Le Stazioni appaltanti, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, (massimo ribasso) devono adottare il metodo dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia (art. 86 dlgs 163/2006). Le Stazioni appaltanti sono obbligate a escludere dalla partecipazione alla Gara le offerte nelle quali viene formulata in ribasso anche la voce del costo del personale (CCNL, salute e sicurezza...), (D.L. 69/2013, convertito con modificazioni dalla l. 98/2013).

### **Per ciò che attiene le opere pubbliche di carattere edile:**

- In tutte le gare aggiudicate come sopra non verranno prese in considerazione giustificazioni che comportino alcun tipo di ribasso rispetto agli elementi di cui all'art.82, comma 3 bis D.Lgs.163/2006 e sm.i.

- Nel caso di gare aggiudicate con il criterio del prezzo più basso con esclusione automatica delle offerte anomale, ed al fine di non pregiudicare la semplificazione procedurale che deriva dal metodo di gara in questione, si procederà, in applicazione dell'art. 86, comma 3 del Codice dei Contratti, alla verifica di congruità dell'offerta ritenuta in tal modo aggiudicataria qualora, in base ad elementi specifici, la stessa appaia anormalmente bassa; per quanto concerne la parte dell'importo a base di gara soggetta a ribasso (ossia quella relativa a forniture di materiali e noli), si conviene quanto segue:

a) Materiali

Preliminarmente occorre fare riferimento alle voci di prezzo previste nel Prezziario Regionale aggiornato. In alternativa, potranno essere utilizzati preventivi, distinguendo i casi in cui esistano preventivi dei fornitori e quelli in cui si faccia riferimento a listini.

b) Preventivi dei fornitori

Dovranno essere presentati preventivi di fornitori, in originale firmato o in copia conforme all'originale, mirati allo specifico lavoro oggetto dell'offerta, validi temporalmente per almeno 180 giorni dalla presentazione dell'offerta e comunque almeno fino all'aggiudicazione definitiva.

c) Listini

Lo sconto applicato dovrà essere riferito allo specifico lavoro oggetto dell'offerta o alla specifica azienda; anche in questo caso, dovrà essere indicato il periodo di validità di tale sconto, valido per almeno 180 giorni dalla presentazione dell'offerta e comunque almeno fino all'aggiudicazione definitiva. Lo sconto dovrà essere firmato in originale ovvero in copia conforme all'originale.

d) Scorte di materiali

Sarà possibile utilizzare, quale giustificazione per la valutazione della congruità, l'affermazione di avere scorte dei materiali a magazzino, purché supportata da motivazioni oggettive e/o idonea documentazione probante.

e) Noli

Potrà essere giustificata l'indicazione di un "costo zero" di ammortamento per quelle attrezzature che risultino contabilmente "completamente ammortizzate"; nel costo complessivo dovranno comunque essere indicati il costo di manutenzione, i materiali di consumo, i carburanti, ecc., oltre all'eventuale manodopera necessaria (comunque non soggetta a ribasso) e dovrà essere prodotta l'analisi con le singole voci che vanno a comporre il noleggio medesimo.

- Per quanto concerne l'ipotesi di appalti ad *offerta a prezzi unitari*, l'Ente pubblico provvederà a stabilire nel bando di gara il costo della manodopera con conseguente individuazione della percentuale media di incidenza della stessa. Nella predisposizione della lista delle categorie, provvederà quindi a scorporare, per ogni singola voce di prezzo, il costo della manodopera non soggetto a ribasso per ogni fase lavorativa.

- In sede di predisposizione dell'offerta, l'impresa, sommati gli importi offerti per ogni singola voce, al netto del costo della manodopera, formulerà l'offerta stessa al netto di detto costo, come sopra indicato e scorporato dall'Ente Pubblico in sede di bando di gara e di predisposizione del modello "Offerta prezzi unitari".

- Per quanto attiene alla contabilità dei lavori, sia nel caso di appalti a corpo che di appalti a misura (qualora non venga applicato il criterio dell'offerta a prezzi unitari), si procederà, su ogni Stato Avanzamento Lavori, ad applicare sul totale contabilizzato la percentuale di incidenza del costo della manodopera stabilita dal progetto, in un'ottica di semplificazione e di migliore gestione delle procedure propedeutiche al pagamento dei lavori eseguiti. Fa eccezione l'eventuale contabilizzazione in economia di cui all'art.179 del D.P.R 207/2010.

## **Clausole sociali**

Al fine di evitare forme di dumping contrattuale e sociale e ogni forma di irregolarità si ritiene importante sottolineare quanto segue.

Nel caso di affidamento dell'appalto di opere o servizi, ad una ditta subentrante, l'impresa aggiudicataria ha l'obbligo di assorbire nel proprio organico con carattere di continuità, a condizioni normative, retributive e di tutela del rapporto di lavoro non peggiorative rispetto a quelle preesistenti, ivi compreso quanto previsto dall'art.1 c. 42 della legge 28 giugno 2012 n.92, senza periodo di prova con riconoscimento dell'anzianità economica maturata e maturanda, tutto il personale che risultava operante per il servizio oggetto di appalto. Assicurando i diritti individuali acquisiti e la giusta tutela al personale operante in astensione per maternità, infortunio, malattia, ferie, aspettativa, aspettativa sindacale, distacco legge 300/1970, al momento dell'avvio del Servizio, garantendo l'assorbimento al termine del periodo di separazione dal lavoro.

Nel caso di appalto di acquisto di beni da imprese fornitrici le cui sedi produttive sono fuori dal territorio U.E., vale quanto previsto dalla Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici (G.U. 10/07/2012).

Per quanto riguarda appalti o subappalti assegnati a ditte con sede produttiva situata fuori dal territorio italiano, nella UE, che utilizzano lavoratori con distacco trans-nazionale, le stesse devono applicare il CCNL di settore, compresi gli accordi integrativi e/o i contratti provinciali e la cassa edile (per il settore edile), sottoscritti dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale e altresì quanto previsto dalla Direttiva europea 96/71/CE, recepita con D. Lgs n.72/2000.

La ditta aggiudicataria subentrante, ha l'obbligo di rispettare integralmente il CCNL del settore merceologico oggetto di appalto, differenziato per categoria, se l'appalto dovesse comprendere più settori, ed eventuali accordi integrativi vigenti, sottoscritti dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Deve, altresì, applicare tutte le normative vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le norme relative all'inserimento lavorativo dei soggetti diversamente abili, nonché quanto previsto dalla legge 81/2008.

Per tutti i rapporti che prevedano vincolo di orario e di subordinazione dovrà essere prevista l'esclusione dell'utilizzo di contratti di lavoro non subordinato, comunque denominati, anche nei confronti delle imprese subappaltatrici.

Qualora l'impresa subentrante sia una cooperativa, i lavoratori operanti per il servizio oggetto di appalto non possono essere obbligati ad associarsi.

Le clausole sociali per la stabilità del personale impiegato, valgono anche per gli appalti predisposti dai soggetti pubblici e privati, titolari di concessione di lavori o di servizi pubblici.

## **Legalità e trasparenza**

Al fine di assicurare criteri di economicità e trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, di prevenire qualsiasi fenomeno di infiltrazione mafiosa, della criminalità organizzata e di corruzione negli appalti pubblici, si specifica quanto segue.

L'insieme delle Stazioni appaltanti si impegnano a trasmettere alla Prefettura i nominativi e i dati delle imprese che partecipano alle procedure di aggiudicazione dell'appalto, nonché, successivamente all'aggiudicazione delle gare, ad inoltrare alla Prefettura stessa le informazioni che l'appaltatore è tenuto a fornire, sulla base del comma 11, Art.118 D.lgs. 163/06, alla stazione appaltante, in merito a tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto.

L'impresa appaltatrice ha l'obbligo di comunicare alla Stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nei sub-appalti, nel piano di affidamento delle forniture e dei servizi. La Stazione appaltante dovrà dare un'autorizzazione preventiva.

Le stazioni appaltanti si impegnano a richiedere alla Prefettura informazioni antimafia di cui all'art.91 del D.lgs. 159/2011, oltre che per i casi contemplati, anche per gli appalti e concessioni di lavori pubblici, servizi e forniture superiori a 200.000,00 euro, per i servizi e le forniture e per i sub-contratti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 50.000,00 euro.

Per alcune attività, che sono esposte più di altre alle infiltrazioni mafiose, la documentazione antimafia deve essere prevista, indipendentemente dal valore del contratto per: trasporto di materiali a discarica; trasporto anche trans-frontaliero e smaltimento rifiuti per conto terzi; estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e bitume; acquisizione diretta e indiretta di materiale da cava per inerti e di prestito per movimento terra; noli a freddo di macchinari; fornitura di ferro e lavorati; noli a caldo; servizi di autotrasporti per conto terzi; servizi e forniture al comparto sanità.

Gli atti di gara devono prevedere specifiche clausole risolutive da inserire nel contratto principale e nei contratti e sub-contratti a valle che comportino l'automatica risoluzione del contratto stipulato, qualora intervenga successivamente alla stipula, documentazione antimafia con esito interdittivo.

L'impresa aggiudicataria si impegna a riferire tempestivamente all'Ente appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione, tentativi di estorsione o intimidazione o protezione nei confronti di un proprio rappresentante o dipendente, stesso obbligo vale anche per le aziende subappaltatrici. Questo non è sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria. La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale potrà determinare la risoluzione del contratto.

Gli atti di gara devono prevedere l'impegno della ditta aggiudicataria di un appalto di forniture di beni e servizi o di opere pubbliche, a non affidare mediante sub-appalto lavori oggetto della gara medesima ad imprese che hanno partecipato allo stesso bando di gara. Le Stazioni appaltanti non autorizzeranno richieste di sub-appalto o sub-contratto in violazione di detti impegni.

Le stazioni appaltanti si impegnano ad applicare quanto previsto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 e più specificatamente:

-Art.1 c. 8: adozione del piano triennale di prevenzione della corruzione;

-Art.1 c. 9: informazione nei confronti del responsabile, individuato ai sensi del comma 7, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano; inserimento dei bandi nei piani di prevenzione della corruzione;

-Art.1 c.15 e 32: trasparenza e pubblicazione nei propri siti web istituzionali;

-Art.1 Comma 17: previsione negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.

### **Dispositivo finale**

Le parti firmatarie del presente accordo, si impegnano ad aggiornare quanto sottoscritto, alla luce delle ulteriori norme che dovessero entrare in vigore nella legislazione nazionale, in attuazione delle recenti direttive europee sugli appalti, oggetto del DL 1678 in via di discussione nelle sedi parlamentari.

Le parti firmatarie concordano altresì che nell'ambito delle linee guida definite dal presente accordo quadro, possano essere raggiunti specifici accordi di settore.

Torino, Luglio 2015